



Bruxelles, 8.4.2022
COM(2022) 165 final

2022/0108 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Poiché, nel marzo 2022, erano in corso discussioni tra l'Unione e la Norvegia sull'accesso equo e non discriminatorio alle acque delle Spitzbergen (Svalbard) per le flotte dell'Unione dedite alla pesca del merluzzo bianco (*Gadus morhua*), il Consiglio ha prorogato il periodo di applicazione del contingente provvisorio dell'Unione di 4 500 tonnellate per il merluzzo bianco nelle acque delle Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b dal 31 marzo al 30 aprile 2022 (regolamento (UE) 2022/[...¹]). Anche la Norvegia ha prorogato, fino al 30 aprile 2022, il periodo di applicazione del contingente provvisorio dell'Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Svalbard.

Le discussioni tra l'Unione e la Norvegia sull'accesso equo e non discriminatorio alle acque delle Svalbard per le flotte dell'Unione dedite alla pesca del merluzzo bianco sono tuttora in corso. In attesa che si concludano, la Commissione propone che il Consiglio fissi il contingente dell'Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b prima della scadenza del periodo prorogato di applicazione del contingente provvisorio dell'Unione, fissata per il 30 aprile 2022. Le possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle acque delle Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b recano l'annotazione *pm* (*pro memoria*) in attesa dell'esito delle suddette discussioni. Non appena quest'ultimo sarà noto, verrà presentato al Consiglio un documento informale dei servizi della Commissione che fisserà le possibilità di pesca pertinenti.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e con la politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013². A norma degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE)

¹ Regolamento (UE) 2022/[...] del Consiglio.

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE)

n. 1380/2013, gli Stati membri sono tenuti a decidere, per le navi battenti la loro bandiera, come ripartire le possibilità di pesca loro assegnate conformemente a determinati criteri per l'assegnazione delle possibilità di pesca. Gli Stati membri dispongono quindi del margine di discrezionalità necessario al momento di distribuire il totale ammissibile di catture (TAC) oggetto della proposta, in relazione al modello socioeconomico di loro scelta.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il Consiglio fissa ogni anno possibilità di pesca, la cui applicazione è garantita da mezzi pubblici e privati già predisposti.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Atto giuridico proposto: regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nel corso delle discussioni con la Norvegia sull'accesso equo e non discriminatorio alle acque delle Svalbard per le flotte dell'Unione dedite alla pesca del merluzzo bianco, la Commissione ha informato e consultato i portatori d'interessi, in particolare i rappresentanti del settore della pesca e il consiglio consultivo per la flotta oceanica. La Commissione ha inoltre mantenuto contatti regolari con le amministrazioni degli Stati membri attraverso riunioni tecniche e riunioni del gruppo "Politica della pesca" del Consiglio.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si baserà sui pareri scientifici disponibili del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e sulle discussioni con le parti interessate.

- **Valutazione d'impatto**

Tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione delle potenziali ripercussioni delle possibilità di pesca oggetto della proposta sono stati esaminati durante la preparazione e lo svolgimento delle discussioni con la Norvegia.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

5. ALTRI ELEMENTI

Il trattato del 9 febbraio 1920 relativo alle Spitzbergen (Svalbard) ("trattato di Parigi del 1920") accorda a tutte le parti contraenti un accesso equo e non discriminatorio alle risorse presenti attorno alle Svalbard, anche in materia di pesca.

Nel dicembre 2020 la Norvegia ha stabilito nella normativa norvegese un contingente dell'Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Svalbard per il 2021 che era sensibilmente inferiore (di 6 760 tonnellate) al contingente dell'Unione fissato per lo stesso anno dal Consiglio nel dicembre 2020 per il merluzzo bianco nelle acque delle Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b (regolamento (UE) 2021/92³).

Su questo tema la Commissione ha portato avanti il dialogo con la Norvegia per tutto il 2021 e intende continuare tale interazione anche nel 2022.

³ Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio¹ ha fissato, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio ha fissato, per il primo trimestre del 2022, un contingente provvisorio dell'Unione di 4 500 tonnellate per le flotte dell'Unione dedite alla pesca del merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nelle acque delle Spitzbergen (Svalbard) e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b. Il regolamento (UE) 2022/[...] del Consiglio² ha prorogato fino al 30 aprile 2022 il periodo di applicazione di tale contingente dell'Unione di 4 500 tonnellate.
- (3) È opportuno fissare un contingente dell'Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b prima della scadenza del periodo prorogato di applicazione del contingente provvisorio dell'Unione fissata per il 30 aprile 2022. Tale contingente dell'Unione dovrebbe essere fissato in linea con l'esito delle discussioni tra l'Unione e la Norvegia sull'accesso equo e non discriminatorio alle acque delle Svalbard per le flotte dell'Unione dedite alla pesca del merluzzo bianco.
- (4) I contingenti dovrebbero essere assegnati agli Stati membri conformemente alla decisione 87/277/CEE del Consiglio³ e alla quota del contingente dell'Unione spettante alla Polonia, con i necessari adeguamenti dovuti al recesso del Regno Unito dall'Unione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/109.
- (6) I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2022/109 si applicano dal 1° gennaio 2022. A decorrere da tale data dovrebbero pertanto applicarsi anche le disposizioni

¹ Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2022/[...] del Consiglio.

³ Decisione 87/277/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1987, concernente la ripartizione delle possibilità di catture di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell'isola degli Orsi e nella divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO (GU L 135 del 23.5.1987, pag. 29).

riguardanti i limiti di cattura introdotte dal presente regolamento. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione risultano aumentate. Per motivi di urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2022/109

Il regolamento (UE) 2022/109 è così modificato:

nell'allegato IB, la tabella è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	1 e 2b (COD/1/2B.)
Germania	<i>pm</i> (1)(2)	TAC analitico	
Spagna	<i>pm</i> (1)(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	<i>pm</i> (1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	<i>pm</i> (1)(2)		
Portogallo	<i>pm</i> (1)(2)		
Altri Stati membri	<i>pm</i> (1)(2)(3)		
Unione	<i>pm</i> (1)(2)		
TAC		Non pertinente	
(1)	L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.		
(2)	Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per retata. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.		
(3)	Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).		

"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente